

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
N. 1



Regione Umbria

Giunta Regionale

Regione Umbria - Assemblea legislativa - Pace Eleonora
eleonora.pace@pec.alumbria.it

Regione Umbria - Assemblea Legislativa
cons.reg.umbria@arubapec.it

Documento elettronico sottoscritto
mediante firma digitale e conservato
nel sistema di protocollo informatico
della Regione Umbria

**Oggetto: Sub emendamento all'emendamento prot. n. 5530 del 25.07.2024
all'atto 2161 bis.**

In sede di discussione del disegno di legge in oggetto, si prega di
sottoporre all'esame dell'Assemblea l'allegato sub emendamento

Distinti saluti.

L'Assessore

Paola Agabiti

Perugia 30/07/2024



Regione Umbria
Giunta Regionale

Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 15 bis come inserito dall'emendamento prot. n. 5530 del

25.07.2024 all'atto n. 2161 bis, è inserita la seguente:

“c bis) Alla lettera a-bis) del comma 3 dell'articolo 7 le parole: “alla approvazione del piano annuale”

sono sostituite dalle seguenti: “alla predisposizione del piano annuale”.

Con il sub emendamento si prevede che tra i compiti del Direttore generale vi sia la predisposizione del “piano annuale di attività” piuttosto che l'approvazione del suddetto atto, come attualmente stabilito dalla disposizione vigente, tenuto conto del fatto che tale approvazione è riservata alla Giunta regionale in base alla proposta emendativa presenta all'art. 13 della l.r. 9/1998, sempre con nota prot. n. 5530 del 25.07.2024.

L'emendamento ha carattere ordinamentale e risulta pertanto neutrale dal punto di vista finanziario.

GIUNTA REGIONALE

Assessore alla programmazione europea,
al bilancio e alle risorse umane e
patrimoniali. Turismo, Istruzione e Diritto
allo studio, Cultura

Paola Agabiti

FIRMATO DIGITALMENTE
Paola Agabiti

REGIONE UMBRIA
Via Mario Angeloni, 61 - 06124 Perugia

Telefono: .075 504 5380/5381
FAX:

Indirizzo email:
paola.agabiti@regione.umbria.it

Indirizzo PEC:
regione.giunta@postacert.umbria.it



Regione Umbria
Giunta Regionale



Regione Umbria - Assemblea Legislativa
cons.reg.umbria@arubapec.it

Regione Umbria - Assemblea legislativa - Pace Eleonora
eleonora.pace@pec.alumbria.it

Documento elettronico sottoscritto
mediante firma digitale e conservato
nel sistema di protocollo informatico
della Regione Umbria

**Oggetto: : Atto n. 2161 BIS DDL: "Assestamento del Bilancio di
previsione della Regione Umbria 2024 – 2026 con modifiche di leggi
regionali.". Emendamento.**

In sede di discussione del disegno di legge in oggetto, si prega
di sottoporre all'esame dell'Assemblea l'allegato emendamento.

Distinti saluti.

FIRMATO DIGITALMENTE
Paola Agabiti

Perugia 25/07/2024

GIUNTA REGIONALE

Assessore alla programmazione europea,
al bilancio e alle risorse umane e
patrimoniali, Turismo, Istruzione e Diritto
allo studio, Cultura

Paola Agabiti

REGIONE UMBRIA
Via Mario Angeloni, 61 - 06124 Perugia

Telefono: .075 504 5380/5381
FAX:

Indirizzo email:
paola.agabiti@regione.umbria.it

Indirizzo PEC:
regione.giunta@postacert.umbria.it



Regione Umbria

Giunta Regionale

Emendamento al disegno di legge - atto n. 2161 BIS

DDL: "Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2024 – 2026 con
modifiche di leggi regionali."

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLATO

Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

Articolo 15-bis

(Ulteriori modificazioni alla legge regionale 6 marzo 1998, n. 9)

1. Alla legge regionale 6 marzo 1998, n. 9 (Norme sulla istituzione e disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.)) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

- a) Al secondo comma dell'articolo 1-bis, dopo le parole: *"quadro previsionale"* sono inserite le seguenti: *"degli obiettivi pluriennali delle attività di prevenzione collettiva e controllo ambientale, controllo dei rischi sanitari, tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati, correlate ai livelli essenziali delle prestazioni LEPTA e LEPTA riconducibili ai LEA da garantire,"*.
- b) Al terzo comma dell'articolo 1-bis, dopo le parole: *"lettera a)"* è inserita la seguente: *"-bis)"* e dopo la parola: *"obiettivi"* sono inserite le seguenti: *"annuali delle attività di prevenzione collettiva e controllo ambientale, controllo dei rischi sanitari, tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati, correlate ai livelli essenziali delle prestazioni LEPTA e LEPTA riconducibili ai LEA da garantire"*.
- c) All'articolo 4, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. La Giunta regionale, con appositi atti di indirizzo e coordinamento, può ulteriormente specificare il riparto delle competenze di cui al comma 1, nonché individuare modalità di collaborazione tra le strutture dell'A.R.P.A. e i dipartimenti di prevenzione delle unità locali socio sanitarie."
- d) Al comma 3 dell'articolo 7, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
"g) alla redazione di una relazione annuale sulle attività svolte, i risultati conseguiti e i costi sostenuti per i livelli di LEPTA e LEPTA riconducibili ai LEA erogati, da inviare alla Giunta regionale entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento;".
- e) Al comma 1 dell'articolo 13, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
"a-bis) Il Piano annuale di attività di cui all'articolo 1-bis, comma 3 da approvare entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento;"



a-ter) la dotazione organica;”.

f) Al comma 1 dell’articolo 13, alla lettera c-bis) dopo la parola: “organizzazione” sono aggiunte le seguenti: “di cui all’articolo 7, comma 3, lettera c)”.

g) Al comma 1 dell’articolo 13, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

“c-ter) la relazione annuale sulle attività svolte e i costi sostenuti per Livelli Essenziali delle prestazioni LEPTA e LEPTA riconducibili ai LEA erogati, di cui all’articolo 7, comma 3, lettera g), da approvare entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.”.

h) All’articolo 13, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

“1-quater. L’Agenzia adotta misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e l’analisi dei costi sostenuti e dei risultati dell’attività svolta per l’erogazione dei LEPTA e dei LEPTA riconducibili ai LEA, ai fini del controllo di gestione e della elaborazione della relazione annuale di cui all’articolo 7, comma 3, lettera g).”.

i) Il comma 2 dell’articolo 15, è sostituito dal seguente:

“2. Nelle more della definizione da parte dello Stato dei criteri di finanziamento del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente di cui alla legge 132/2016, le entrate dell’A.R.P.A. sono costituite da:

a) una quota del Fondo sanitario regionale ad essa destinata annualmente dalla Regione, determinata in relazione agli obiettivi dei livelli delle prestazioni LEPTA riconducibili ai livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA) definiti nel Piano di cui all’articolo 1-bis, comma 3;

b) un contributo annuale attribuito dalla Regione per l’espletamento di ulteriori attività non riconducibili ai LEA assegnate all’A.R.P.A. dalla Regione stessa;

c) ulteriori risorse regionali determinate dalla Giunta regionale e provenienti da ecotassa, nonché da fondi comunitari e statali, per lo svolgimento di attività e/o progetti specifici commissionati dalla Regione all’Agenzia;

d) gli eventuali finanziamenti destinati all’A.R.P.A. dalle Province, dai Comuni e dalle Aziende sanitarie sulla base delle convenzioni di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, all’ articolo 4, comma 3;

e) i proventi per prestazioni fornite ad altri enti pubblici o a privati compatibilmente con le proprie finalità istituzionali;

f) finanziamenti statali aggiuntivi per specifiche finalità;

g) finanziamenti dell’Unione Europea per progetti specifici;

h) lasciti e donazioni;

i) le rendite dal patrimonio;

l) ogni altra entrata acquisita in conformità alle norme che ne disciplinano l’attività.”.



j) L'articolo 16 della l.r. 9/98 è sostituito dal seguente:

"Art. 16

1. Il finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge è assicurato nel modo seguente:

a) per tutte le funzioni e le attività, associate direttamente e indirettamente alla prevenzione collettiva e al controllo dei rischi sanitari, alla tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati, correlate all'erogazione dei LEPTA riconducibili ai livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA), mediante una quota del Fondo sanitario regionale determinata annualmente, in ragione degli obiettivi definiti nel Piano di cui all'articolo 1-bis, comma 3, fino all'importo massimo di euro 14.213.516,19 disponibile alla Missione 13, Programma 01, Titolo 1, del Bilancio regionale di previsione;

b) per il finanziamento del contributo di cui al comma 2, lettera b) del precedente articolo 15, quantificato in euro 100.000,00 per il triennio 2024-2026, mediante le risorse disponibili della Missione 09, Programma 02, Titolo 1 del Bilancio di previsione 2024-2026.

2. La Regione è altresì autorizzata a conferire all'A.R.P.A. ulteriori risorse, nell'ambito della vigente legislazione regionale, per lo svolgimento di attività e/o progetti specifici.

3. Per gli anni successivi il contributo di cui al precedente comma 2, lettera b) è determinato annualmente con la legge di Bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).".

k) L'Allegato A di cui all'articolo 4, comma 1 è sostituito dal seguente:

"Allegato A (art. 4, comma1)

Competenze in materia di prevenzione collettiva e controlli ambientali tra Aziende Sanitarie Regionali e A.R.P.A. dell'Umbria

Dipartimenti di prevenzione delle Aziende U.S.L.

- Igiene e sanità pubblica con particolare riferimento alle attività di:
 - Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali
 - Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati
 - Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening: sorveglianza e prevenzione nutrizionale
 - Attività medico legali per le finalità pubbliche
- Sicurezza alimentare- Tutela della salute dei consumatori
- Salute animale e igiene urbana veterinaria



- Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Coordinamento tra ARPA Umbria e Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende U.S.L.

- L'ARPA e i Dipartimenti di Prevenzione delle USL esercitano in modo coordinato ed integrato le funzioni di controllo ambientale e di prevenzione collettiva che rivestono valenza sia ambientale che sanitaria per le attività riconducibili al DPCM dei LEA 2017 -allegato 1 - Area B (*):
 - Attività di prevenzione e controllo ambientale con riferimento a: Acqua, aria, suolo, rifiuti (solidi e liquidi), fattori di rischio in ambiente di vita non confinato
 - Attività per la definizione degli strumenti di regolazione e pianificazione urbanistica
 - Attività di prevenzione e monitoraggio per il controllo dell'ambiente con particolare riferimento a amianto, gas tossici, sostanze chimiche
 - Attività connesse alla gestione delle emergenze da fenomeni naturali o provocati (climatici e nucleari, biologici, chimici, radiologici)
 - Radioattività ambientale (Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, Radon)
 - Attività connesse con la gestione dei grandi rischi
 - Rete elaboratoristica per la tutela dell'ambiente e per l'esercizio delle funzioni di prevenzione collettiva
- In materia di inquinamento esterno e degli ambienti di vita, la competenza è assegnata ad ARPA che si avvale dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende U.S.L. per acquisire i pareri igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.

() = I programmi inclusi nell'area di intervento B e le relative prestazioni sono erogate in forma integrata tra sistema sanitario e agenzia per la protezione ambientale, in accordo con le indicazioni normative regionali nel rispetto dell'articolo 7 quinquies del decreto legislativo 502/1992. – (cfr. allegato 1 Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica - D.P.C.M. 12/01/2017 – G.U. 18 marzo 2017 n. 65 S.O.)”*



Relazione tecnico-finanziaria

L'articolo 15 bis interviene, con modifiche e integrazioni, sulla legge regionale 6/03/1998, n. 9 "Norme sulla istituzione e disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.)" che, a seguito del D.L. 496/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 61/1994, ha istituito, nel rispetto della normativa statale, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA).

Le attività poste in capo alle Agenzie ambientali erano, prima del 1994, poste in capo ai Presidi Multizonali di Prevenzione (PMP) e ai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, e dunque finanziati dal SSN.

Il trasferimento di tale attività alle ARPA, disposto con Legge 61/94, ha dunque pacificamente sancito per tutte le Regioni italiane la continuità delle competenze e del relativo meccanismo di finanziamento preesistente a valere sul FSN.

In conformità a quanto disposto al comma 2, dell'articolo 3 della legge statale n. 61/1994 ("Le Agenzie sono istituite senza oneri aggiuntivi per le regioni, utilizzando, oltre al personale di cui al comma 1, personale già in organico presso di esse o presso enti finanziati con risorse regionali. Corrispondentemente sono ridotti gli organici regionali, i relativi oneri e i trasferimenti destinati agli enti finanziati con risorse regionali da cui provenga il personale dell'Agenzia ".) la legge regionale ha previsto all'articolo 16 (Norma finanziaria) che il finanziamento dell'istituenda Agenzia regionale venisse assicurato dalla medesima quota del Fondo sanitario nazionale che fino ad allora era utilizzata per il finanziamento delle funzioni svolte dalle ASL in materia di prevenzione e controllo ambientale). Il disposto del richiamato articolo 3, comma 2 della legge statale n.61/1994 è stato confermato anche dalla legge 28 giugno 2016, n. 132 che ha, tra l'altro introdotto all'art. 9 il concetto di LEPTA, inteso come livello minimo omogeneo in tutto il territorio nazionale per le attività che il Sistema nazionale è tenuto a garantire, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA). Il comma 2 dell'art. 9 della Legge n. 132/2016 prevede che i criteri di finanziamento per il raggiungimento dei medesimi sono stabiliti con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che non è stato ancora emanato.

Inoltre, la legge n. 132/2016, all'articolo 15, "Modalità di finanziamento" prevede al comma 1 che l'ISPRA e le agenzie regionali provvedono allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La Regione Umbria, così come le altre Regioni, hanno modificato e adeguato le proprie leggi regionali con le quali avevano istituito le Agenzie regionali, recependo tutte le disposizioni previste dalla legge n. 132/2016, rispettando però anche la disposizione relativa all'invarianza finanziaria. La Relazione tecnica predisposta in data 18/4/2016 (Prot. n. 36047/2016) dall'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare sul testo definitivo della proposta di legge di istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione ambientale, positivamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, condizionata all'inserimento della clausola di invarianza finanziaria, riporta espressamente che "Il finanziamento delle Agenzie è definito dalle Regioni a valere sul Fondo sanitario, pertanto non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".



Regione Umbria

Giunta Regionale

La l.r. n. 9/1998 è stata, infatti, adeguata e modificata nella versione vigente con la l.r. n. 16/07/2020, n.7, lasciando immutata la norma finanziaria di cui all'articolo 16. In sede di controllo di legittimità costituzionale da parte del Governo della legge regionale di modifica, n. 7/2020, non è stato eccepito alcun rilievo.

Il comma 2 dell'articolo 16 prevede comunque che per specifiche attività attribuite all'Agenzia, la Giunta regionale assegna ulteriori risorse del bilancio regionale.

Nel corso degli anni la Regione ha trasferito all'ARPA ulteriori risorse regionali, nei limiti delle disponibilità del Bilancio.

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 4/01/2024 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 90, comma 10 della legge della Regione Siciliana n. 6/2001 e dei rilievi sollevati dalla Procura della Sezione regionale della Corte dei Conti in sede di pre parifica del Rendiconto dell'esercizio 2023, la Giunta regionale ha ritenuto opportuno procedere ad apportare le modifiche alla l.r. n. 9/1998 proposte con il presente articolo.

La questione del finanziamento di ARPA con quote a valere sul Fondo Sanitario regionale evidenzia infatti la necessità di ricondurre le risorse preordinate all'erogazione dei LEA al finanziamento dei costi per prestazioni che abbiano tali caratteristiche.

Le norme ed i principi contabili che regolano la gestione della spesa finanziata con risorse destinate al SSN e la relativa rappresentazione nei documenti di bilancio, sono indicate nel Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. L'utilizzo di risorse sanitarie comporta adempimenti di verifica che richiedono, in particolare, di rappresentare in appositi allegati al bilancio consolidato del SSR i costi sostenuti per Livelli Essenziali di Assistenza (Modello LEA) distintamente da quelli sostenuti per prestazioni non incluse nel DPCM 12 gennaio 2017.

Le modifiche proposte con il presente articolo sono, pertanto, finalizzate ad implementare un sistema in grado di determinare la correlazione tra i costi sostenuti da ARPA per le attività da essa svolte per garantire i livelli essenziali delle prestazioni LEPTA riconducibili ai Livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA), in modo da determinare la quota di Fondo sanitario regionale spettante all' Agenzia, nel rispetto dell'articolo 20 del D.Lgs. 118/2011 che prevede che il finanziamento sanitario ordinario corrente sia destinato al finanziamento dei LEA.

Le attività dell'ARPA, così come previsto dal quadro normativo nazionale sono classificate e identificate in applicazione del Catalogo dei Servizi in uso e della tabella di correlazione "Prestazioni ARPA/LEPTA/LEA".

Le modifiche proposte all'articolo 1-bis della legge regionale sono pertanto finalizzate ad inserire nei documenti di programmazione triennale e nel Piano di attività annuale dell'Agenzia gli obiettivi dei Livelli di prestazioni LEPTA e LEA che l'Agenzia deve assicurare con lo svolgimento delle attività ad essa attribuite dalla legge regionale.

Sempre in coerenza con gli obiettivi di adeguamento della normativa, **all'articolo 4** della l.r. n. 9/1998 si prevede **l'inserimento del comma 5** finalizzato a precisare che per la Giunta regionale, con appositi atti di indirizzo e coordinamento, può ulteriormente specificare il riparto delle competenze di cui al comma 1 del medesimo articolo, inerente l'esercizio delle funzioni in tema di protezione e controllo ambientale e di prevenzione collettiva di rispettiva competenza, secondo il riparto di cui all'allegato A della legge, prevedendo altresì l'eventuale individuazione di modalità di collaborazione tra le strutture dell'A.R.P.A. e i dipartimenti di prevenzione delle unità locali socio sanitarie.



Le modifiche apportate al comma 3 dell'articolo 7, con la sostituzione della lettera g sono finalizzate alla previsione della redazione di una relazione annuale da parte del Direttore Generale di ARPA relativa alle attività svolte con la determinazione dei costi sostenuti per i livelli di LEPTA e LEA erogati, da inviare alla Giunta regionale entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, al fine di documentare il coerente utilizzo e la rendicontazione delle risorse attribuite per le prestazioni di carattere sanitario riconducibili ai LEA.

All'articolo 13 della legge regionale, relativo alle attività di vigilanza della Regione Umbria su ARPA, viene prevista l'approvazione da parte della Giunta Regionale del piano di attività annuale, contenente gli obiettivi dei livelli essenziali LEPTA e LEA da assicurare attraverso lo svolgimento delle attività, da approvare entro il 31 ottobre dell'anno precedente quello di riferimento. Inoltre, al fine del controllo dei costi di gestione, viene prevista l'approvazione da parte della Giunta regionale della dotazione organica e della relazione annuale resa dal Direttore Generale ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera g) sulle attività svolte e i costi sostenuti per Livelli Essenziali delle prestazioni LEPTA e LEA erogati, da approvare entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Viene inoltre introdotto con **l'ultimo comma dell'articolo 13**, l'adozione da parte dell'Agenzia di un sistema di controllo di gestione in grado di garantire la rilevazione e l'analisi dei costi sostenuti per l'erogazione dei LEPTA e dei LEA, anche ai fini della rendicontazione da rendere nella relazione annuale dei risultati dell'attività svolta di cui all'articolo 7, comma 3, lettera g).

All'articolo 15 inerente il patrimonio e le risorse finanziarie dell'Agenzia **il comma 2** viene integralmente sostituito prevedendo con un elenco puntuale le fonti di finanziamento dell'Agenzia, nelle more della definizione da parte dello Stato dei criteri di finanziamento del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132.

Viene quindi precisato alla **lettera a)** che la quota del Fondo sanitario regionale attribuita annualmente dalla Regione sia determinata in relazione agli obiettivi dei livelli delle prestazioni LEPTA riconducibili ai livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA) definiti nel piano annuale delle attività di cui all'articolo 1-bis, comma 3.

Viene inoltre introdotto alla **lettera b)** un contributo annuale per l'espletamento di ulteriori attività non riconducibili ai LEA assegnate all'A.R.P.A dalla Regione.

Alla lettera c) sono previste ulteriori risorse regionali determinate dalla Giunta regionale e provenienti da ecotassa, nonché da fondi comunitari e statali, per lo svolgimento di attività e/o progetti specifici commissionati dalla regione all'Agenzia, Tali finanziamenti previsti nell'ambito della legislazione regionale, erano già previsti dalla vigente l.r. n. 9/1998 al comma 2 dell'articolo 16. Tale previsione viene infatti confermata anche al comma 2 dell'articolo 16 come modificato dalla presente legge.

Nei punti successivi del **comma 2, dell'articolo 15** vengono elencate le altre tipologie di entrate derivanti dalle attività svolte dall'ARPA per altri Enti in conformità a quanto previsto nella legge regionale e altre fattispecie comunque compatibili con la legge regionale.

L'introduzione del contributo di cui alla lettera b) determina un nuovo onere finanziario a carico del bilancio regionale che viene quantificato al successivo articolo 16 al quale si rinvia per gli aspetti tecnico finanziari.

L'articolo 16 (Disposizioni Finanziarie) viene integralmente sostituito prevedendo che il finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione della legge è assicurato alla **lettera a) del comma 1**, per tutte le funzioni e le attività correlate all'erogazione dei



Regione Umbria

Giunta Regionale

LEPTA riconducibili ai livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA), mediante una quota del Fondo sanitario regionale determinata annualmente, sulla base degli obiettivi definiti nel Piano Annuale di cui al precedente articolo 1-bis, comma 3 fino all'importo massimo di euro 14.213.516,19. Tale spesa è imputata alla Missione 13, Programma 01, Titolo 1, del Bilancio regionale di previsione e corrisponde alla quota di FSR indistinto.

L'ammontare massimo della quota di FSR prevista per le attività correlate ai LEA corrisponde alla quota di finanziamento attribuita dalla Regione all'ARPA dal 2016 in misura fissa. Dai dati di Bilancio dell'esercizio 2022 dell'ARPA la quota di finanziamento a valere sul FSR corrisponde al 84,82% del valore della Produzione dell'Agenzia pari a euro 16.760.120,21. Inoltre, sulla base dei dati del progetto di bilancio dell'esercizio 2023, il Valore della Produzione dell'Agenzia risulta pari a euro 17.700.782,50 e i costi della produzione pari a euro 17.198.613,58. Per il 2023 le risorse regionali trasferite all'Agenzia a titolo di contributi per ulteriori e specifiche attività e/o progetti assegnate dalla Regione risultano pari a circa 2 milioni di euro.

L'Agenzia ha, inoltre, fornito la Tabella delle attività svolte, in applicazione del Catalogo dei Servizi SNPA in uso e della tabella di correlazione "Prestazioni ARPA/LEPTA/LEA".

Sulla base della tabella di correlazione si rappresenta di seguito la corrispondente quantificazione della quota di FSR attribuita all'Agenzia per le suddette attività riepilogata per macro aree relative al 2022 ed al 2023 questi ultimi in riferimento ai dati del bilancio di esercizio in fase di approvazione.

Tali dati evidenziano costi per le aree di attività LEPTA preordinate ai livelli essenziali LEA superiori alle risorse trasferite dalla regione a titolo di FSR.

Dati del 2022 approvati

Aree di attività	Att.Numero attività correlate lepta/Lea	Att.Non correlate	Valorizzazione Attività LEA\LEPTA	Costi totali
AREA LEPTA/LEA				
Conoscenza	46	0	6.973.646	
Valutazione e Prevenzione	47	8	5.912.439	
Gestione ed Innovazione	13	2	1.667.611	
Totale Area NON LEPTA\LEA		10		1.516.010
Totale	106		14.553.748	16.069.758



Regione Umbria

Giunta Regionale

Di seguito sono riportati i dati aggregati relativi alle medesime aree di attività sulla base del progetto di bilancio 2023 dell'Agenzia in corso di approvazione:

Aree di attività	Att. Numero attività correlate lepta/Lea	Att. Non correlate	Valorizzazione Attività LEA\LEPTA	Costi totali
AREA LEPTA/LEA				
Conoscenza	46	0	7.463.546	
Valutazione e Prevenzione	47	8	6.327.789	
Gestione ed Innovazione	13	2	1.784.761	
Totale Area NON LEPTA\LEA		10		1.622.510
Totale	106		15.576.096	17.198.613

Alla luce dei dati sopra riportati, l'importo massimo della quota del FSR da trasferire ad ARPA è stato quantificato pari al livello di finanziamento già previsto annualmente in bilancio.

Anche il contributo di cui alla **lettera b) del comma 1 dell'articolo 16**, per l'espletamento di ulteriori attività non riconducibili ai LEA assegnate all'A.R.P.A. dalla Regione stessa, è stato quantificato per gli esercizi 2024-2026 tenendo conto dei suddetti dati, rinviando agli esercizi successivi una quantificazione più direttamente correlata ai risultati del sistema di contabilità analitica introdotto e delle rendicontazioni che verranno fornite dall'Agenzia.

Al comma 3 si prevede, pertanto, che per gli esercizi successivi il contributo di cui al precedente comma 2, lettera b) sia determinato annualmente con la legge di Bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del D. Lgs. n. 118/2011, in quanto trattandosi di attività attribuite dalla Regione la relativa spesa ha natura discrezionale.

Il nuovo onere derivante dalla suddetta disposizione di cui alla lettera b), quantificato in euro 100.000,00 per gli esercizi 2024-2026 è imputato alla Missione 09, Programma 02, Titolo 1 del Bilancio di previsione 2024-2026, al capitolo 04807_S.

La copertura finanziaria viene assicurata mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di spese di funzionamento della Missione 1, Programma 04, Titolo 1 afferenti le spese relative a servizi per la gestione di procedure informatiche e banche dati delle entrate regionali (capitolo 00680_S).

La riduzione è stata quantificata, tenuto conto delle attività programmate e delle economie di spesa stimate per tali spese.

Al comma 2 del medesimo articolo 16 si autorizza la Regione a conferire all'A.R.P.A. ulteriori risorse per lo svolgimento di attività e/o progetti specifici nell'ambito della legislazione regionale, Si tratta delle risorse di cui all'articolo 15, comma 2, lettera c) già previste dal vigente articolo 16, comma 2.

Si procede, altresì, alla **sostituzione dell'Allegato A**, di cui all'articolo 4, comma 1 della legge regionale n. 9/1998, al fine dell'aggiornamento ed adeguamento del medesimo rispetto a quanto previsto dal DPCM 12 gennaio 2017 che, tra l'altro, all'Allegato 1 espressamente stabilisce che i programmi inclusi nell'area di



intervento B -- Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati - e le relative prestazioni sono erogati in forma integrata tra sistema sanitario e agenzie per la protezione ambientale.

EMENDAMENTO ALLE TABELLE

In conseguenza dell'emendamento di cui sopra, vengono emendate le seguenti Tabelle:

Emendamento Tabella 3 - Allegato 4 - Prospetto delle variazioni alle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2023-2025 (Allegato 4).

MISSIONE	DENOMINAZIONE	PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	TITOLO	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2024	VARIAZIONE STANZIAMENTO CASSA 2024	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2025	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2026
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
TOTALE					0,00	0,00	0,00	0,00

Si dà atto che a seguito delle variazioni sopra riportate permangono gli equilibri finanziari di bilancio prescritti all'articolo 40, comma 1 del D.Lgs. 118/2011.

Le variazioni sopraindicate si intendono apportate a tutti i prospetti e allegati al DDL Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2024-2026.